



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 15/2014

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla medesima Struttura e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dip. sig.ra Limone Giulia, nata a Napoli il 13.03.1938, matr.n.8787.

Avvocato: Varriale Paolo, Via San Filippo, 24 - 80122 - Napoli.

Oggetto della spesa: indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 334547 del 13.05.2013 (prat.n.1379/2012 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.2216 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 14.04.2013 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso proposto dall'ex dipendente in epigrafe indicata, ha condannato la Regione Campania al pagamento dell'indennità di disagio di cui all'art.25 CCDI del 2001 e di indennità di rischio ex articolo 37 del CCNL 2000 e dell'art.41 del CCNL del 2004, per un importo complessivo pari ad € 5.753,18 (di cui € 1.198,28 per indennità di rischio ed € 4.554,90 per indennità di disagio) in favore della stessa ricorrente sig.ra Limone Giulia, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio liquidate in € 1.500,00, oltre Iva e Cpa se per legge dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Varriale Paolo.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.423490 del 13.06.2013, ha comunicato le somme lorde dovute all'ex dipendente sopra indicata a titolo di indennità di rischio e di disagio, gli interessi legali e gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 67674 del 30.01.2014, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell'avv.Varriale Paolo e della dipendente sig.ra Limone Giulia in virtù della sentenza n. 2216 del Tribunale di S.M. C.Vetere.



DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84444 del 5.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14, con nota prot.n.101556 del 12.0.2014;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.224679 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.2216 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 14.04.2013 e non notificata.

TOTALE DEBITO

€ 10.576,72

Ex dip. sig.ra **Limone Giulia**, matr.n.8787.

- Indennità di rischio € 1.198,28
- Indennità di disagio € 4.554,90
- interessi legali maturati al 25.07.2014 € 1.056,71

sub totale € 6.702,68

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 1.863,63
- Competenze legali avv. **Varriale Paolo** € 1.903,20

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 15
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 334547 del 13.05.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- Sentenza n.2216 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 14.04.2013 e non notificata;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale


RACCOMANDATA A MANO

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
 Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
 dimento in Materia Legale
 Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

07-04-05

REGIONE CAMPANIA

Prot. 0334547 13/05/2013 11.49



N. Pratica: CC-1379/2012

Oggetto: Ricorso promosso da Limone Giulia
c. Regione Campania -
Trasmissione sentenze n. 2216/2013
Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza del Settore, si trasmette copia della sentenza n. 2216/2013 relativa al ricorrente.

Si invita altresì codesto Settore a segnalare all'Avvocatura ulteriori elementi per un eventuale impugnazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 - Avv. Fabrizio Niceloro -

Avv. Letizia re

Handwritten notes:
 Tribunale
 Corte
 13/05/13
 3

3683

L'istante ha lamentato che in sede di contrattazione decentrata non per il personale ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'accordo siglato in data 19/11/91 e quindi ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del CCNI del 12/03/94, tali componenti accessorie della retribuzione fossero state escluse dalla retribuzione per il personale di cui alla L.R. n.57/85 assegnato presso altri enti. L'istante ha dedotto la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 3, comma terzo, della L.R. n.67/1985 (come risulta modificato dalla L.R. n.19 del 16/11/1993) in parte della citata contrattazione collettiva e per tale motivo ha convenuto in giudizio la Regione Campania per sentire dichiarare nei suoi confronti la disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione della retribuzione accessoria nei confronti del personale distaccato e per sentir riconoscere il suo diritto alle suddette spettanze retributive, come risultante nel ricorso introduttivo del giudizio.

Si è costituita tardivamente in giudizio la Regione Campania ed ha chiesto il rigetto della domanda.

Ha sostenuto l'insufficienza della prova di adibizione della ricorrente al computer e, in ogni caso, che tenuto al pagamento sarebbe il Comune che la ricorrente medesima era stata distaccata.

Variamente argomentando ha concluso per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione contestuale e con lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto della decisione.

CONCLUSIONI

La domanda è fondata e deve essere accolta

In particolare la parte ricorrente deve essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 del CCNI del 1991, sia l'indennità di rischio, di cui all'art. 37 del CCNI del 1991 e dell'art.41 del CCNI del 1994. La indennità in questione hanno a compensare le prestazioni che comportano una reale e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale anche a compensare l'attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. Ora il personale avente diritto alle suddette indennità, in forza della contrattazione decentrata ha approvato il piano di assenti al lavoro e di integrazione e l'istante è stato iscritto al piano di assenti, come risulta dal verbale di assenti del Comune di Avella, ente presso il quale l'istante era distaccato.

Una parte del personale della stessa struttura, con un contratto di lavoro a tempo determinato, ha lavorato in condizioni di rischio e di disagio, come risulta dal verbale di assenti del Comune di Avella, ente presso il quale l'istante era distaccato.

La Regione Campania, in forza della sentenza del Tar di Napoli, ha provveduto a versare al Comune di Avella, ente presso il quale l'istante era distaccato, la somma di lire 1.000.000,00 per il pagamento delle indennità di disagio e di rischio.

provato nell'aspetto delle mansioni rilevante ai fini del riconoscimento del diritto.

La misura del dovuto (euro 4554,90 per indennità di disagio ed euro 1195,23 per indennità di rischio, dunque in totale euro 5750,13) è stata esattamente determinata dall'istante e non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della Regione Campania. Su tali somme sono dovute gli interessi legali con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 20, comma 10, legge 24/1991. Le spese e le competenze di lite seguono la soccorrenza e si liquidano in dispositivo, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il tribunale di Santa Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Limone Giulia del confronto della Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 13.4.2011, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda e condanna la Regione Campania a pagare a Limone Giulia la somma di euro 5750,13, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la Regione a rifondere a Limone Giulia spese e competenze del giudizio liquidate in euro 1.500,00, oltre IVA e CPA se per legge dovuta, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.

Casi deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 11 aprile 2012

IL GIUDICE UNICO
Dr. Vincenzo Pascale

11 APR 2012
Vincenzo Pascale 22/4/12

Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere

Numero 2216/2013

Dipendente Sig.ra Limone Giulia

Avvocato Varriale Paolo

Diritti e onorari			1.500,00
			1.500,00
CPA	4%	1.500,00	<u>60,00</u>
			1.560,00
IVA	22%	1.560,00	343,20
TOTALE FATTURA			1.903,20
RITENUTA	20,00%	1.500,00	300,00
NETTO A PAGARE			1.603,20